

COMUNE DI MALALBERGO

SANZIONI AMMINISTRATIVE

PER VIOLAZIONI AL

REGOLAMENTO COMUNALE

DI POLIZIA URBANA E RURALE

Adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.68 del 25/05/2006

Modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 05/12/2013

Pubblicato all'Albo Pretorio comunale dal 19/12/2013 al 18/01/2014

Sanzioni amministrative pecuniarie.

La violazione alle norme contenute nel vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana e Rurale, di seguito definito "Regolamento", comporta, ai sensi della normativa vigente, nonché quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981, n° 689 e successive modificazioni e dalla Legge 16 gennaio 2003, n. 3 (*modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali*) sull'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da €. 25,00 a €. 500,00, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie.

Sanzione amministrativa da Euro 30,00 a Euro 300,00 pagamento ammesso in misura ridotta Euro 60,00

- art. 11 comma 2) **Titolo 2°**: Uso dei dispositivi antifurto.
- art. 16 comma 2) **Titolo 3°**: Manutenzione degli edifici e delle aree
- art. 27 commi 2) **Titolo 4°**: Viali, giardini e parchi pubblici.
- art. 28 comma 1) **Titolo 4°**: Concimazioni.
- art. 29 **Titolo 4°**: Deflusso delle acque.
- art. 34 **Titolo 4°**: Segnalazioni per verniciature.
- art. 35 commi 1),5) **Titolo 4°**: Accensioni di fuochi.

Sanzione amministrativa da Euro 35,00 a Euro 350,00 pagamento ammesso in misura ridotta Euro 70,00

- art. 7 commi 1),3) **Titolo 2°**: Atti vietati su suolo pubblico.
- art. 9 **Titolo 2°**: Addobbi e festoni senza fini pubblicitari.
- art. 10 **Titolo 2°**: Impianti di climatizzazione e antenne.
- art. 11 comma 1) **Titolo 2°**: Uso dei dispositivi antifurto.
- art. 14 comma 2) **Titolo 3°**: Marciapiedi e portici.
- art. 16 comma 4) **Titolo 3°**: Manutenzione degli edifici e delle aree.
- art. 20 **Titolo 3°**: Nettezza del suolo e dell'abitato.
- art. 21 commi 5),6),7) **Titolo 3°**: Sgombro neve.
- art. 22 **Titolo 3°**: Rami e siepi.
- art. 23 **Titolo 3°**: Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci.
- art. 24 **Titolo 3°**: Pulizia delle aree limitrofe attività produttive.
- art. 25 commi 1),2), 4),5) **Titolo 4°**: Smaltimento rifiuti.
- art. 26 **Titolo 4°**: Tutela ambientale.
- art. 32 **Titolo 4°**: Oggetti posti sui davanzali
- art. 36 comma 2),3) **Titolo 4°**: Attività rumorose.
- art. 38 **Titolo 5°**: Animali.
- art. 39 comma 4) **Titolo 5°**: Cani.
- art. 42 **Titolo 5°**: Officine e lotta agli insetti nocivi e/o molesti.
- art. 44 **Titolo 6°**: Esposizione di merce da parte delle edicole.
- art. 45 comma 2) **Titolo 6°**: Mestieri artistici ed operatori commercio.
- art. 48 **Titolo 7°**: Bagni.
- art. 50 **Titolo 7°**: Cortei funebri, processioni religiose e non.

Sanzione amministrativa da Euro 60,00 a Euro 450,00 pagamento ammesso in misura ridotta Euro 120,00

- art. 17 **Titolo 3°**: Divieto di compiere determinati atti.
- art. 18 **Titolo 3°**: Operazione di vuotatura e spurgo dei pozzi neri.
- art. 19 **Titolo 3°**: Lavatoi e fontane.

- art. 21 commi 1), 2), 3), 4), 8) **Titolo 3°**: Sgombro neve.
- art. 25 commi 3), 6), 7) **Titolo 4°**: Smaltimento rifiuti.
- art. 27 comma 1) **Titolo 4°**: Viali, giardini e parchi pubblici.
- art. 30 **Titolo 4°**: Recinzioni di aree confinanti col suolo pubblico..
- art. 31 **Titolo 4°**: Protezioni a pozzi, cisterne e simili.
- art. 33 **Titolo 4°**: Aree cortilive.
- art. 36 comma 1) **Titolo 4°**: Attività rumorose.
- art. 37 comma 5), 6), 7) **Titolo 4°**: Attività produttive ed edilizie rumorose.
- art. 40 **Titolo 5°**: Ricoveri ed allevamenti animali in centri abitati.
- art. 43 **Titolo 6°**: Occupazione per esposizioni di merci.
- art. 46 **Titolo 6°**: Raccolta di materiale e fondi.

***Sanzione amministrativa da Euro 65,00 a Euro 500,00
pagamento ammesso in misura ridotta Euro 130,00***

- art. 6 **Titolo 2°**: Spazi ed aree pubbliche.
- art. 7 commi 2), 4) **Titolo 2°**: Atti vietati su suolo pubblico.
- art. 8 **Titolo 2°**: Luminarie natalizie.
- art. 14 comma 1) **Titolo 3°**: Marciapiedi e portici.
- art. 15 **Titolo 3°**: Patrimonio pubblico e arredo urbano.
- art. 16 commi 1), 3) **Titolo 3°**: Manutenzione degli edifici e delle aree.
- art. 28 comma 2) **Titolo 4°**: Concimazioni.
- art. 35 commi 2), 3), 4), 6), 8) **Titolo 4°**: Accensioni di fuochi.
- art. 37 commi 1), 2), 3), 4) **Titolo 4°**: Attività produttive ed edilizie rumorose.
- art. 41 **Titolo 5°**: Uso di strumenti rumorosi per allontanare i volatili.
- art. 47 **Titolo 7°**: Campeggio libero.
- art. 49 **Titolo 7°**: Contrassegni del Comune.

Sanzione amministrativa in misura fissa Euro 500,00

- art. 28 comma 3) **Titolo 4°**: Concimazioni.
- art. 25 comma 8) **Titolo 4°**: Smaltimento rifiuti
-

Sanzioni amministrative accessorie

Quando le norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana e Rurale dispongono che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, quest'ultima si applica di diritto.

La sanzione accessoria deve essere indicata sul verbale di accertamento e contestazione della violazione o, in mancanza nella notificazione. Il verbale così redatto costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione accessoria.

Il ricorso alla competente Autorità Amministrativa contro le sanzioni amministrative pecuniarie si estende anche alla sanzione accessoria.

1 SOSPENSIONE DI UNA DETERMINATA ATTIVITA'

In caso di violazione agli articoli: 6, 7, 8, 10, 11, 20, 25, 26, 28, 30, 35, 36, 37, 41, 45, 46, e 48 del Regolamento, il trasgressore è obbligato a sospendere o a cessare una determinata attività.

Quando le circostanze lo esigono, l'obbligo deve essere adempiuto immediatamente, altrimenti l'esecuzione deve avvenire entro i cinque giorni dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione.

L'esecuzione avviene sotto il controllo del Comando o Ufficio da cui dipende l'accertatore.

Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 1), il Comando o Ufficio summenzionato provvede alla denuncia del trasgressore per il reato di cui all'art. 650 del C.P. e, previa notifica al trasgressore medesimo, provvede con idonei mezzi all'esecuzione coattiva dell'obbligo. Le spese sostenute per l'esecuzione coattiva sono a carico del trasgressore.

2 SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE O DELLA CONCESSIONE

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla Legge o dal presente atto, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, sarà inflitta la sanzione accessoria della sospensione della concessione o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- per la mancata esecuzione delle opere di rimozione o ripristino conseguenti alla violazione, fino ad un massimo di 15 giorni;
- per morosità del pagamento dei tributi ed altri oneri dovuti dal titolare all'Amministrazione Comunale in dipendenza della concessione o autorizzazione, fino all'estinzione dei debiti pendenti;

Si procede alla revoca dell'autorizzazione o della concessione nel caso di recidiva. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in tre anni anche, se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

3 RIMESSA IN PRISTINO DEI LUOGHI

Al termine delle attività soggette ad autorizzazione o concessione, al titolare dell'atto autorizzativo è fatto obbligo di restituire i luoghi nelle medesime condizioni in cui gli furono concessi in uso.

Le violazioni di cui agli articoli: 6, 7, 8, 10, 11, 20, 22, 25, 26, 28, 30, 35, 36, 37, 41, 45, 46 e 48 del Regolamento, comporteranno l'obbligo, da parte del trasgressore o del responsabile alla sorveglianza, della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

La mancata osservanza di tale disposizione potrà comportare l'esecuzione delle opere necessarie a cura dell'Amministrazione Comunale, a spese dell'inadempiente.

4 SEQUESTRO E CUSTODIA DI COSE

Il sequestro cautelare nonché il sequestro finalizza alla confisca è disposto dagli operatori in esecuzione a quanto previsto della Legge 24 novembre 1981, n° 689, dal D.P.R. 29-7-1982 n. 571, dalla Legge Regionale 25 marzo 2004, n.41 e Regolamento Regionale 29 luglio 2004, n. 20..

5 RIMOZIONE DI OPERE ABUSIVE

Nel caso in cui una delle attività soggette ad autorizzazione o concessione venga posta in essere benché priva del necessario atto autorizzativo, è fatto obbligo al trasgressore o al responsabile della sorveglianza, di rimuovere le opere abusive, eventualmente collocate.

La mancata osservanza di tale disposizione potrà comportare l'esecuzione delle opere necessarie o della rimozione di quelle esistenti a cura dell'Amministrazione Comunale, a spese dell'inadempiente.

6 RIMOZIONE DEI VEICOLI A MOTORE

La violazione del disposto di cui all'art. 47 commi 1 e 2) e i veicoli a motore in sosta e/o abbandonate nei parchi, giardini pubblici e aree destinate a verde pubblico comporterà la rimozione del mezzo, secondo le modalità del Codice della Strada e delle norme vigenti, avvalendosi delle Ditte private appositamente individuate, le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia.

Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.

7 PENALITÀ

Le fattispecie di violazioni in relazione alle quali è ammessa la conciliazione in via breve all'atto della contestazione, consentono al trasgressore di avvalersi di tale possibilità pagando presso il

competente Comando o Ufficio, che rilascerà quietanza con effetto liberatorio, la somma determinata per la violazione commessa.

Qualora il trasgressore non intendesse avvalersi di tale possibilità oppure non vi fosse stata contestazione immediata, il medesimo potrà effettuare il pagamento entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'illecito.

La conciliazione in via breve è sempre esclusa qualora il fatto abbia cagionato danni a terzi o all'Amministrazione Comunale.